



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOCCIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, BAZOLI, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D’ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MELONI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2024

Modifiche all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione di impatto delle misure sulla progressione annuale degli indicatori di benessere equo e sostenibile

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Da oltre cinquant'anni, in ambito internazionale, è in atto un dibattito sul cosiddetto « superamento del PIL » quale unico indicatore di misurazione del benessere di un Paese e dei suoi cittadini, tanto che il suo stesso ideatore, il premio Nobel per l'economia Simon Kuznets, è stato tra i primi a non ritenerlo più idoneo a tale scopo e ad affermare che il benessere di una nazione non si può desumere da una misura del reddito nazionale.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non possono essere quindi esclusivamente di carattere economico, ma devono tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di disegualianza e sostenibilità.

In conseguenza del dibattito internazionale su tali argomentazioni, sono stati sviluppati e proposti all'opinione pubblica e agli studiosi diversi indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, quali strumenti da tenere in considerazione nell'elaborazione, nell'adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche, al fine di integrare l'uso degli indicatori macroeconomici, ritenuti non più sufficienti a misurare il grado di benessere di una comunità e a orientare, perciò, le politiche pubbliche.

Anche in Italia il superamento del PIL quale unico indicatore del benessere nazionale è stato al centro dibattito di molti nostri economisti. Da ormai diversi anni, gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono al centro di un'iniziativa congiunta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al fine di fornire un significativo

contributo in questa direzione. A partire dal 2013, l'ISTAT pubblica ogni anno un rapporto sul benessere equo e sostenibile (BES), che fornisce un quadro dell'evoluzione economica, sociale e ambientale del nostro Paese, facendo uso di circa 130 indicatori, suddivisi in 12 domini del benessere.

Il successo e la rilevanza degli indicatori di benessere equo e sostenibile è tale che questi sono ormai ampiamente utilizzati anche da importanti istituzioni internazionali quali l'Organizzazione per le nazioni unite (ONU), l'Unione europea e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge 31 dicembre 2009, n. 169 (cosiddetta legge di contabilità).

In particolare, con l'introduzione all'articolo 10 del comma 10-*bis*, si è previsto che in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori BES selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma.

Con il successivo comma 10-*ter*, si prevede che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze,

sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Lo scopo del presente disegno di legge, a distanza di sette anni dalla loro effettiva introduzione, è quello di rafforzare ulteriormente il ruolo di questi due documenti all'interno del ciclo di bilancio che ciascun anno si apre con la presentazione al Parlamento del Documento di economia e finanza (DEF) da parte del Governo.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge prevede l'introduzione nel DEF di un'apposita sezione nell'allegato BES dedicata alla valutazione d'impatto delle misure adottate dal Governo nella manovra di bilancio e nel Programma

nazionale delle riforme sulla progressione annuale degli indicatori di benessere equo e sostenibile rispetto agli scenari di evoluzione previsti nel periodo di riferimento. In caso di scostamento rispetto allo scenario previsto, nell'allegato sono altresì indicate le misure correttive da approvare per il raggiungimento degli obiettivi e per garantire l'effettiva progressione degli indicatori di benessere equo e sostenibile e ritornare sul sentiero previsto.

Con la successiva lettera *b*), si intende riconoscere un ruolo di maggiore rilevanza alla Relazione annuale sul BES nell'ambito del dibattito parlamentare. A tal fine accanto alla sola trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, si propone di introdurre un'apposita sessione parlamentare dedicata alla discussione del documento da concludere con una deliberazione delle Aule parlamentari affinché si possa esprimere un voto politico su tale atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Un'apposita sezione dell'allegato è dedicata alla valutazione d'impatto delle predette misure sulla progressione annuale degli indicatori di benessere equo e sostenibile rispetto agli scenari di evoluzione previsti nel periodo di riferimento. In caso di scostamento, nell'allegato sono altresì indicate le misure correttive da adottare per il raggiungimento degli obiettivi e per garantire l'effettiva progressione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel periodo di riferimento »;

b) al comma 10-*ter* dopo le parole: « entro il 15 febbraio di ciascun anno » sono inserite le seguenti: « e da sottoporre alla deliberazione delle rispettive Assemblee parlamentari entro il 15 marzo di ciascun anno ».